Civile Ord. Sez. 5 Num. 23468 Anno 2020

Presidente: LOCATELLI GIUSEPPE

Relatore: FRACANZANI MARCELLO MARIA

Data pubblicazione: 26/10/2020

ORDINANZA

sul ricorso 18153-2014 proposto da:

PES MARIA ASSUNTA, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA DEL RISORGIMENTO 14, presso lo studio dell'avvocato LUIGI VINCENZO, che la rappresenta e difende;

- ricorrente -

2019 contro

6160

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 25/2006 della COMM.TRIB.REG. di ROMA, depositata il 18/07/2006; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/12/2019 dal Consigliere Dott. MARCELLO MARIA FRACANZANI.

FATTI DI CAUSA

- 1. La contribuente era attinta da avviso di accertamento per mancato versamento di plusvalenza da cessione di una azienda nell'anno di imposta 1984. Più in particolare il corrispettivo di detta operazione non era stato esposto nella dichiarazione congiunta compilata dal sig. Bruno Ardenti, in allora coniuge della qui ricorrente Maria Assunta Pes. Avverso l'atto impositivo i coniugi proponevano unico ricorso alla CTP di Roma che ne accoglieva parzialmente le ragioni, rimodulando al ribasso la ripresa a tassazione. Donde ricorreva in appello l'Ufficio, ottenendo piena ragione del proprio operato all'esito di un processo dove rimanevano intimati entrambi i contribuenti e definito con sentenza n. 25/03/06 pronunciata dalla terza sezione della CTR di Roma e depositata il 18 luglio 2006.
- 2. Sull'assunto di non aver mai avuto notificato l'atto di appello e di aver avuto contezza dell'esistenza della qui gravata sentenza solo nel maggio 2014, giusta corrispondenza con il legale del marito per l'instauranda procedura di separazione, la sig. Maria Assunta Pes portava a notificaya ricorso per cassazione il 8 luglio 2014, affidandosi a due motivi, cui replica con controricorso l'Avvocatura generale dello Stato.

In prossimità dell'udienza la parte privata ha depositato memoria a sostegno delle proprie ragioni.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Vengono proposti due motivi di ricorso.

1. I due motivi possono essere trattati congiuntamente in ragione della loro stretta connessione.

Con il primo motivo si prospetta il vizio di cui all'art. 360 n. 4: error in procedendo per violazione art. 53, comma 2, 49, 20, 16 e 17 d.lgs. n. 546/1992, nella sostanza lamentando non sia stato notificato l'appello a tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado, presso il domicilio eletto nello studio del difensore,



il commercialista dott. Giancarlo Giusti, deducendone la nullità dell'intero secondo grado del giudizio.

Con il secondo motivo si lamenta ancora violazione dell'art. 360 n. 4 cpc: error in procedendo per violazione art. 331cpc poiché il giudice del gravame non avrebbe ordinato l'integrazione della notificazione, trattandosi di appello fra cause inscindibili o tra loro interdipendenti.

Occorre primieramente scrutinare l'eccezione di inammissibilità erariale, ove riproduce avanzata patrono dell'autosufficienza- copia di relata di notifica dell'appello indirizzato ai due contribuenti, presso la loro residenza e non nel domicilio eletto. Ricordato che non serve una copia dell'atto per ogni appellato nel medesimo domicilio (cfr. Cass. I, n. 14094/04; VI-1, n. 18761/11), il luogo dell'avvenuta notifica era (ancora) la residenza coniugale dei contribuenti, come si evince dalla stessa sentenza gravata; la notifica alla parte presso la residenza -invece che nel domicilio eletto presso il difensore- esclude in ogni caso l'ignoranza del giudizio, necessaria per rendere ammissibile il ricorso tardivo. In tal senso, questa Corte ha statuito che l'impugnazione tardiva di cui all'art. 327 cod. proc. civ. è consentita non già per il solo fatto che si sia verificata una nullità nella notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, ma quando tale nullità abbia causato l'incolpevole ignoranza della pendenza del giudizio in capo al destinatario, con la conseguenza che la parte alla quale l'atto di appello sia stato notificato personalmente, invece che presso il domicilio eletto ex art. 170 cod. proc. civ., non può avvalersi della impugnazione tardiva ex art. 327 cod. proc. civ. (cfr. Cass. V, 12004/2011).

In definitiva, il ricorso è infondato e dev'essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo. \mathfrak{g}_{h}

PQM



La Corte rigetta il ricorso, condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle entrate, che liquida in €.quattromilacento/00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso il 05 dicembre 2019

Il Presidente Giuseppe LOCATELLI

